

**ATTI PARLAMENTARI**

**XVIII LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. XXVII**

**n. 26**

## **RELAZIONE**

### **CONCERNENTE GLI INTERVENTI EFFETTUATI TRAMITE IL PATRIMONIO DESTINATO NEL- L'AMBITO DEL QUADRO NORMATIVO TEMPO- RANEO DELL'UNIONE EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO**

*(Articolo 40, comma 7, del regolamento di cui al decreto  
del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26)*

*Presentata da Cassa depositi e prestiti Spa*

---

*Trasmessa alla Presidenza il 30 settembre 2021*

---

PAGINA BIANCA



Roma, 30 settembre 2021

**Relazione ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, n. 26 recante Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato**

**A. INTRODUZIONE – CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con le iniziative assunte a livello europeo, il Governo e il Parlamento hanno ritenuto necessario attivare, oltre agli strumenti di supporto della liquidità, una misura finalizzata a sostenere e rilanciare il sistema economico-produttivo italiano, anche attraverso il rafforzamento del capitale delle imprese.

In questo contesto, in particolare:

- la Commissione Europea (la "**Commissione**") ha definito un regime temporaneo di deroga rispetto alla disciplina in materia di aiuti di Stato, al fine di consentire agli Stati membri di intervenire, tra l'altro, a supporto della ricapitalizzazione delle imprese, adottando la comunicazione "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (il "**Temporary Framework**")<sup>1</sup>;
- in ambito nazionale, l'art. 27 del Decreto Rilancio<sup>2</sup> ha autorizzato Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("**CDP**") a costituire un patrimonio destinato, il Patrimonio Rilancio<sup>3</sup>, separato e autonomo, a tutti

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), come modificata con Comunicazioni della Commissione del 3 aprile, 8 maggio, 29 giugno e 13 ottobre 2020, e del 28 gennaio 2021.

<sup>2</sup> Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

<sup>3</sup> Il patrimonio destinato, costituito con delibera dell'Assemblea degli Azionisti di Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") del 26 maggio 2021, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Rilancio e articolato nei tre comparti rispettivamente denominati "Fondo Nazionale Supporto Temporaneo", "Fondo Nazionale Strategico" e "Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese" (il "Patrimonio Rilancio").



gli effetti, dal patrimonio di CDP e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa e alimentato da una dotazione iniziale fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze (il "MEF").

In data 17 settembre 2020, la Commissione Europea ha formalmente approvato lo schema di ricapitalizzazione a supporto delle imprese presentato dall'Italia<sup>4</sup>.

Per la costituzione e il conseguente avvio dell'operatività del Patrimonio Rilancio sono stati adottati, ai sensi dell'art. 27 del Decreto Rilancio<sup>5</sup>, i seguenti **provvedimenti attuativi di parte pubblica**:

- il c.d. **Decreto Attuativo** del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, del 3 febbraio 2021, concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo del 2021 ed entrato in vigore il 25 marzo 2021;
- il c.d. **Decreto Apporto** del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2021, concernente la dotazione massima fino a Euro 44 miliardi<sup>6</sup> in favore del Patrimonio Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2021, e, ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Rilancio, ha disposto l'assegnazione a titolo di apporto a CDP, per conto del Patrimonio Rilancio, di titoli di Stato per un controvalore di Euro 3 miliardi (l'**"Apporto Iniziale"**), successivamente assegnati con decreto direttoriale del 7 giugno 2021.

Conformemente alle tre operatività prescritte dal Decreto Attuativo, l'articolazione del Patrimonio Rilancio prevede i seguenti tre comparti:

- **Fondo Nazionale Supporto Temporaneo ("FNST")**: attraverso questa operatività il Patrimonio Rilancio fornirà risorse finanziarie con modalità coerenti con le misure previste dalla Commissione a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19 (c.d. Operatività in *Temporary Framework*). In particolare, lo schema di intervento di tale comparto consta di 4 strumenti: (i) aumento di capitale; (ii) prestito obbligazionario subordinato con obbligo di

<sup>4</sup> La Commissione, con la decisione C(2020) 6459 final, ha statuito "not to raise objections to the aid provided through the Patrimonio Rilancio on the grounds that it is compatible with the internal market pursuant to Article 107(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union".

<sup>5</sup> L'art. 17, comma 1, del decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73, concernente "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (c.d. "Decreto Sostegni bis") ha esteso la scadenza degli interventi del Patrimonio Rilancio nel contesto del *Temporary Framework*, in coerenza con quanto, allo stato, autorizzato a livello comunitario, disponendo che tali interventi possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2021. Tale estensione è stata oggetto di notifica da parte del MEF alla Commissione Europea che, con la decisione C(2021) 4997 final del 16 giugno 2021, ha stabilito in merito "not to raise objections to the scheme, as amended, on the grounds that it is compatible with the internal market pursuant to Article 107(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union".

<sup>6</sup> Si segnala che una quota dei titoli di Stato, nel limite massimo di Euro 4,5 miliardi, può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE, ai sensi dell'art. 67 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.



conversione; (iii) prestito obbligazionario subordinato convertibile e (iv) prestito obbligazionario subordinato;

- **Fondo Nazionale Strategico** (“FNS”): attraverso questa operatività il Patrimonio Rilancio parteciperà, insieme ad altri investitori di mercato, ad operazioni di investimento sul mercato primario – attraverso aumenti di capitale o prestiti obbligazionari convertibili – o, direttamente o indirettamente, sul mercato secondario – attraverso l’acquisto di quote di partecipazione in imprese strategiche – (c.d. Operatività di Mercato). In particolare, lo schema di intervento di tale comparto consta dei seguenti strumenti: (i) aumento di capitale; (ii) prestito obbligazionario convertibile; (iii) interventi diretti sul mercato primario e secondario in società quotate con capitalizzazione di mercato superiore ad Euro 250 milioni, e (iv) interventi indiretti (i.e. tramite fondi di investimento gestiti da società di gestione del risparmio controllate da CDP) sul mercato secondario in società quotate o quotande (anche sull’AIM) con capitalizzazione di mercato inferiore ad Euro 250 milioni;
- **Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese** (“FNRI”): per investimenti diretti e indiretti in aziende caratterizzate da temporanea difficoltà finanziaria ma con prospettive di redditività futura.

Come stabilito dal Decreto Rilancio, i comparti in cui si articola il Patrimonio Rilancio sono separati, autonomi, distinti a tutti gli effetti dal patrimonio degli altri comparti, nonché dal patrimonio di CDP, e riferibili a differenti modalità di intervento a supporto delle imprese.

Inoltre, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Decreto Rilancio, il **Consiglio di Amministrazione di CDP**, nella seduta del 18 maggio 2021 ha, tra l’altro, adottato il **Regolamento del Patrimonio**, la cui approvazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi della suddetta norma, è intervenuta in data 24 maggio 2021 ed è stata comunicata a CDP in data 7 giugno 2021.

Il Regolamento del Patrimonio, in conformità e in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Attuativo, disciplina, tra l’altro, in maggior dettaglio:

- le finalità del Patrimonio Rilancio, la costituzione e le modalità di funzionamento, la tempistica degli interventi, la durata, i requisiti delle imprese beneficiarie degli interventi, la politica di gestione, le forme di intervento e il piano economico-finanziario;
- l’operatività dei comparti, inclusi la gestione dei relativi proventi, la loro liquidazione, il regime per la loro rendicontazione;



- l'attività istruttoria relativa al Patrimonio Rilancio, inclusi i principi ad essa sottesi, l'iter procedimentale per la concessione degli interventi, i soggetti accreditati (rispettivamente gli "Intermediari", che supportano il Patrimonio nelle attività istruttorie, di esecuzione delle operazioni e di monitoraggio e gestione delle stesse, e gli "Esperti Indipendenti", per la determinazione del valore di mercato delle imprese richiedenti con azioni non quotate sul mercato regolamentato) e l'attività di gestione, monitoraggio e controllo;
- l'organizzazione e gestione del Patrimonio Rilancio inclusi, fra gli altri, le caratteristiche degli strumenti finanziari di partecipazione, il Comitato Conflitti e Operazioni, la classificazione e il processo istruttorio delle operazioni in conflitto di interesse, il regime dei costi del Patrimonio Rilancio e della remunerazione di CDP.

L'Assemblea degli Azionisti di CDP riunitasi in data 26 maggio 2021, in sede straordinaria, ha preso atto delle delibere assunte e delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021, e ha deliberato, tra l'altro, di costituire il Patrimonio Rilancio ai sensi dell'art. 27 del Decreto Rilancio, identificando i beni in esso compresi nei beni indicati dal Decreto Apporto, e per l'effetto di costituire un patrimonio destinato di diritto speciale avente le caratteristiche, la durata e la disciplina di cui al citato art. 27 del Decreto Rilancio, al Decreto Attuativo, al Decreto Apporto e al Regolamento del Patrimonio.

La delibera dell'Assemblea degli Azionisti è stata depositata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 3, del Decreto Rilancio, in data 1 giugno 2021, presso il competente Registro delle Imprese, che ha provveduto alla relativa iscrizione in data 7 giugno 2021.

#### **B. CRITERI DI ACCESSO E PROCEDURE DI VERIFICA**

Con riferimento a tutti gli strumenti di intervento del Patrimonio Rilancio, l'art. 3, comma 1, del Decreto Attuativo individua quali possibili imprese beneficiarie le società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, escluse (i) quelle di cui all'articolo 162-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo unico delle imposte sui redditi"), (ii) quelle che esercitano attività assicurative e (iii) gli istituti di pagamento, che, alla data di richiesta dell'intervento, soddisfino le seguenti condizioni:

- a) hanno sede legale in Italia;



- b) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato e sottoposto a revisione legale<sup>7</sup>;
- c) non si trovano in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- d) non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e) nei confronti della società, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo così come identificabile ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni attuative, non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- g) la società non è destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformità a tali normative;
- h) nei confronti della società non è stata pronunciata sentenza di condanna né di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001, anche non passata in giudicato, e l'impresa non è a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Attuativo, tra l'altro, l'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale deve avere una data di riferimento non anteriore a diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.



i) gli amministratori o i direttori generali dell'impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne, né sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., passate in giudicato per delitti dolosi, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Come previsto dal Decreto Rilancio e dal Decreto Attuativo, l'istruttoria si svolge secondo procedure semplificate e attraverso la presentazione di dichiarazioni autocertificate da parte delle imprese richiedenti, la cui verifica è effettuata sia dagli Intermediari che dalle strutture di CDP.

Come meglio specificato nel Regolamento del Patrimonio, le attività di verifica relative, tra l'altro, ai requisiti di accesso e al rispetto dei limiti minimi e massimi degli interventi, sono effettuate, per tutto l'iter di concessione delle misure, secondo meccanismi di valutazione oggettiva.

Le stesse sono svolte anche facendo affidamento su fonti pubbliche e documentali, banche dati, registri, liste ufficiali, siti internet ufficiali delle autorità italiane e sovranazionali, ovvero su dati disponibili dalla consultazione di database di natura commerciale generalmente utilizzati per valutare le notizie negative provenienti dai media, nelle forme e avuto riguardo ai limiti di disponibilità e accessibilità delle stesse.

Inoltre, ai sensi degli articoli 11.2 e 28.2 del Regolamento del Patrimonio, ove a seguito dei citati riscontri emerga la necessità per CDP di svolgere ulteriori approfondimenti, è fatta salva la possibilità per quest'ultima di richiedere all'impresa – in ogni momento – la documentazione ufficiale.

Nell'ambito delle disposizioni del Decreto Attuativo concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Rilancio, CDP ha altresì stipulato protocolli di collaborazione con Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni con il duplice scopo di (i) assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento del Patrimonio Rilancio e (ii) rafforzare tutti i presidi di legalità. Nello specifico, sono stati stipulati protocolli di collaborazione con: il Ministero dell'Interno, l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'Agenzia delle Entrate.

Le suddette attività di verifica dei requisiti e, in generale, l'intero processo di concessione degli interventi del Patrimonio Rilancio è supportato con logica *end-to-end* da piattaforme tecnologiche realizzate appositamente, che garantiscono l'interazione tra le imprese richiedenti, gli intermediari accreditati e CDP, assicurando completa tracciabilità delle comunicazioni, della documentazione e delle attività in capo a ciascuno degli attori coinvolti.



**C. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI RICHIESTI DALLE IMPRESE AL FONDO NAZIONALE SUPPORTO TEMPORANEO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2021**

A partire dal 25 giugno 2021, è operativa la Piattaforma Patrimonio Rilancio che permette alle società richiedenti, per il tramite degli intermediari accreditati, di caricare la propria richiesta di intervento. In questa ottica, al fine di perfezionare gli interventi, sono stati accreditati nove Intermediari, che supportano il Patrimonio nelle attività istruttorie, di esecuzione delle operazioni e di monitoraggio e gestione delle stesse, e dodici Esperti Indipendenti, per la determinazione del valore di mercato delle imprese richiedenti con azioni non quotate sul mercato regolamentato.

Attualmente, con riferimento al FNST, risultano in fase di analisi 35 interventi in larga parte costituiti da prestiti obbligazionari subordinati convertibili e prestiti obbligazionari subordinati.

In relazione allo stato di avanzamento dell'iter istruttorio:

- 18 sono in fase di istruttoria da parte di CDP;
- 17 si trovano nella fase preliminare di caricamento della documentazione istruttorio da parte dell'intermediario.



\*180270160660\*